



**Gruppo consiliare Lega Salvini Premier
Comune di Poggibonsi**



Alla C.A. del
Sindaco
SEDE

E p.c. del
Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Poggibonsi,

Oggetto: interrogazione ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale in merito alla situazione giudiziaria riguardante i risarcimenti danni inerenti il crollo del controsoffitto della piscina comunale.

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI

PREMESSO CHE

- nella mattinata del 17 marzo 2009 si verificò il crollo del controsoffitto della piscina comunale, struttura di proprietà comunale che era stata oggetto di un recente ammodernamento che aveva ricompreso anche la sostituzione proprio del controsoffitto per un costo complessivo di 1,9 milioni di euro e conclusosi appena nove mesi prima del crollo;
- Nel crollo rimasero ferite 22 persone, alcune delle quali in modo più serio, riportando fratture multiple e traumi di vario genere;
- I soggetti coinvolti a vario titolo e con vari livelli di responsabilità sono:
 - il progettista e direttore dei lavori
 - La società che ha realizzato l'intervento
 - Il Direttore Tecnico di Cantiere
 - Il montatore del controsoffitto
 - Il Collaudatore
 - Il Comune di Poggibonsi quale proprietario dell'immobile e committente dei lavori;
- tutte le parti coinvolte risultano essere coperte da polizze assicurative con le seguenti compagnie:
 - Unipol Sai (ditta esecutrice);
 - Axa (Comune di Poggibonsi);
 - Zurich (progettista);
- nel contempo la società che realizzò l'intervento di ammodernamento è stata sottoposta a procedura di fallimento;
- quasi tutte le persone rimaste coinvolte e danneggiate dal crollo hanno inoltrato, fin dal 2009, lettere di messa in mora al Comune di Poggibonsi ed alla compagnia assicurativa Axa, con apertura dei sinistri per le singole posizioni;

**Gruppo consiliare Lega Salvini Premier
Comune di Poggibonsi**

PRESO ATTO CHE

- il fatto ha avuto risvolti giudiziari importanti sia dal punto di vista penale che civile che hanno coinvolto tutte le parti in causa e gli avventori della piscina che hanno subito danni;
- La maggior parte dei danneggiati dal crollo si è costituita parte civile nel procedimento penale n. 981/2009 RGNR, concluso con sentenza n. 1072/2016 emessa dal Tribunale di Siena e confermata dalla Corte di Appello di Firenze, con la quale viene riconosciuta la responsabilità penale per i reati di disastro colposo aggravato dalle lesioni, del progettista e direttore dei lavori, della società realizzatrice dell'intervento e del montatore, assolvendo il direttore tecnico del cantiere ed archiviando la posizione del Collaudatore;
- al Comune di Poggibonsi, costituitosi parte civile per il danno morale e di immagine provocato dal crollo, è stato riconosciuto lo status di danneggiato dal reato, con liquidazione del danno interamente rimessa al Giudice Civile;
- il Tribunale, ritenendo che *"a fronte delle verifiche eseguite in sede di collaudo e dei sopralluoghi svolti, realizzati anche spostando i pannelli proprio per verificare lo stato del controsoffitto"* ha ritenuto *"ipotizzabile che le condizioni dello stesso ed il contesto di riferimento...dovessero far dubitare della sua posa in opera a regola d'arte, inducendo da un lato i presenti ad approfondire le indagini (estendendole alla verifica delle modalità esecutive) e, dall'altro, rendendo comunque prevedibili rischi genericamente connessi a tale elemento"* ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per gli approfondimenti di competenza;
- nel processo penale è risultato pacifico che durante i suddetti sopralluoghi fossero presenti il Direttore dei Lavori, i rappresentanti dell'impresa, il collaudatore ing. Carfagni e i tecnici comunali;
- il Tribunale ha riconosciuto delle provvisoriamente esecutive in favore di 19 parti civili per complessivi 250.000,00 euro, sulla base dei quantum dei danni non contestato;
- queste provvisoriamente sono state pagate nella misura di 1/3 dall'assicurazione AXA la quale, essendo pendente una causa civile che il Comune di Poggibonsi ha promosso nei confronti di Alderotti, Carfagni, Colella, Ciarla, Cogestra, Orlo, Zurich, Generali, Reale Mutua per ottenere €. 245.890,00 di risarcimento per il danno materiale conseguente al crollo, nonché la condanna degli stessi (esclusa la collaudatrice) al ristoro degli altri difetti pari ad €. 270.000,00 con restituzione di €. 35.000,00 dei compensi da parte dell'arch. Alderotti, ha pagato prudenzialmente in modo da non esorbitare dal massimale;
- la decisione è conseguente anche al fatto che, dinanzi al Tribunale Civile di Siena, erano pendenti una serie di cause promosse da alcuni danneggiati contro il Comune di Poggibonsi ed il tecnico, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni patiti, in solido;
- Il progettista e direttore dei lavori ha promosso dinanzi all'organismo di conciliazione Libralex una procedura di mediazione al fine di addivenire ad una risoluzione extragiudiziale della controversia nei confronti delle persone danneggiate dal crollo alle quale il Tribunale Penale aveva riconosciuto le provvisoriamente pagate parzialmente da AXA ;

Gruppo consiliare Lega Salvini Premier Comune di Poggibonsi

- Alla mediazione non hanno aderito, pur essendo stati più volte convocati, né il Comune di Poggibonsi, né le assicurazioni Unipol Sai ed AXA ,né tutte le altre parti in causa;

RICORDATO CHE

- La causa civile promossa dal Comune di Poggibonsi nei confronti dei tecnici e dell'impresa è stata rigettata in primo grado e, sempre in primo grado, il Comune di Poggibonsi è stato condannato in tre distinti giudizi:
 - a) €. 163.321,47 oltre interessi ed oltre €. 30.000,00 di spese legali liquidate, con manleva di AXA detratta la franchigia di €. 1.000,00;
 - b) €. 2.680,00 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza ed €. 4.200,00 di spese oltre accessori di legge, in solido con Alderotti, Colella e Ciarla, con ripartizione delle singole responsabilità solo ai fini interni, con manleva di AXA detratta la franchigia di €. 1.000,00;
 - c) €. 42.194,21 oltre interessi dal dovuto al saldo in solido, con ripartizione delle singole responsabilità solo ai fini interni nella misura di 1/5, con Alderotti, Colella e Ciarla, Carfagni per compensi oltre accessori di legge

CONSIDERATO CHE

- **I Comune di Poggibonsi**, a prescindere dai danni che ha subito a causa dell'imperizia di prestatori d'opera e tecnici, **quale proprietario e custode della struttura** dovrebbe essere tenuto a risarcire i danni subiti dagli utenti della piscina, così come stabiliscono gli artt. 2043 e 2051 del codice civile;

RITENUTO CHE

- la partecipazione in mediazione del Comune, o quantomeno della propria assicurazione, agevolerebbe i risarcimenti agli utenti danneggiati senza pregiudicare in alcun modo la posizione dell'ente, in quanto l'eventuale ripartizione di responsabilità tra i danneggianti ed il proprietario incide solo sulla misura delle rivalse e non può bloccare una pretesa, vale a dire quella dei cittadini danneggiati, che deriva da altra fonte di responsabilità riconducibile agli artt. 2043 e 2051 c.c.;
- La soccombenza del Comune nelle cause civili promosse dai danneggiati dovrebbe suggerire di evitare la prosecuzione delle cause ancora aperte, onde evitare di gravare le casse comunali di ulteriori spese processuali e legali che andrebbero ad aggiungersi alle quasi scontate condanne di risarcimento danni

INTERROGANO IL SINDACO PER CONOSCERE

- i motivi per i quali il Comune non si è presentato alla procedura di mediazione dinanzi all'organismo di conciliazione Libralex promossa dal progettista;
- Se non ritiene che la soccombenza nei procedimenti civili possa determinare un aggravio di spese inutili per la pubblica amministrazione, determinando altresì un danno erariale per l'ente, anche perché i soggetti attualmente coinvolti in mediazione sono pronti a procedere, in caso di esito negativo della stessa, ad intraprendere ulteriori azioni legali

-